

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 5/2020 del 6 febbraio 2020

IVA 2020

Riferimenti normativi:

Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8938/2020

Dichiarazione annuale Iva per l'anno d'imposta 2019 (Modello Iva 2020)

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020, protocollo 8938/2020, è stato approvato il modello e le relative istruzioni da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA/2020, relativa all'anno di imposta 2019.

Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse da rispettare per un corretto adempimento.

A. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2019 deve essere presentata **esclusivamente in via telematica ed in forma autonoma**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il **1° febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020**.

B. Soggetti obbligati ed esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2019

La dichiarazione IVA per l'anno 2019 deve **obbligatoriamente** essere presentata da tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

Esistono casi particolari di soggetti esonerati da valutare a cura dello Studio.

C. Termini di versamento dell'imposta

Il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato entro il **16.3.2020**, sempreché l'importo risulti essere superiore ad € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

È consentita al contribuente la possibilità di rateizzare la somma dovuta; in tal caso le rate devono essere di pari importo, la prima deve essere versata entro il termine sopra indicato, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30.06.2020), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3. Anche in questo ultimo caso è possibile procedere alla rateizzazione dell'importo

dovuto applicando, oltre al citato 0,40% (per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo), l'interesse pari allo 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

D. Utilizzo in compensazione del credito IVA 2019

Per coloro che intendono compensare nel modello F24 (compensazione orizzontale) il credito Iva annuale 2019, si ricorda che:

- a) il credito Iva annuale 2019 può essere liberamente compensato nel modello F24 già dal 1° gennaio 2020 solo **per importi inferiori a € 5.000 annui**;
- b) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2019 **per importi superiori a € 5.000 annui** può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo la presentazione della dichiarazione Iva annuale da cui emerge il credito stesso, previa apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;
- c) il predetto limite di **€ 5.000** è aumentato a **€ 50.000** per le c.d. start up innovative di cui all'articolo 4, DL 3/2015;
- d) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2019 può avvenire utilizzando **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** a prescindere dall'importo del credito utilizzato (è stato eliminato il previgente limite di Euro 5.000,00).

Si evidenzia che:

- Dal **1° gennaio 2014**, il limite massimo annuale di crediti fiscali compensabili orizzontalmente in F24 è fissato in euro 700.000,00 (il precedente limite era di euro 516.456,90), salvo eccezioni;
- È previsto l'esonero dall'applicazione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per importi superiori a Euro 5.000 ma inferiori ad Euro 50.000, per i contribuenti soggetti agli ISA che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale pari ad 8 nel periodo di imposta 2018.

E. Controlli da effettuare e preparazione documenti

Al fine di una pronta e corretta redazione della dichiarazione IVA, riepiloghiamo gli abituali controlli contabili da effettuare, nonché i registri ed i documenti da preparare:

- ✓ stampa di un bilancio di verifica al 31/12/2019;
- ✓ stampa della scheda contabile del conto Erario c/Iva;
- ✓ stampa della scheda contabile del conto "Enti diversi c/compensazione";
- ✓ stampa delle seguenti schede contabili e determinazione dell'ammontare IMPONIBILE di:
 - beni ammortizzabili, compresi quelli di importo inferiore a € 516,46, con fotocopia delle relative fatture di acquisto e di vendita, segnalando eventuali cessioni di beni "usati" assoggettati alla normativa del "regime del margine";
 - canoni di leasing, con copia contratti stipulati (anche in caso di IVA indetraibile), canoni di locazione, noleggio, ecc.;

- beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime, sussidiarie, semilavorati, imballi, ecc.).

Si rammenta che per ricavare il valore IMPONIBILE dalle schede di contabilità intestate ai relativi conti, si avrà cura di:

- aggiungere al relativo saldo (una volta verificato), le eventuali fatture registrate nel conto "fatture fornitori da ricevere" nel corso dell'anno 2019 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2018) e sottrarre quelle eventualmente già registrate nel corso dell'anno 2020 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2019);
 - rettificare il saldo, in relazione alle eventuali operazioni NON IVA, come ad esempio spese anticipate art. 15, bolli, oneri bancari, ecc., oppure per quanto riguarda i canoni di leasing o di locazione, in merito alle operazioni afferenti ratei e risconti;
- ✓ stampa del prospetto riepilogativo dei progressivi annuali o c.d. 13^a liquidazione;
 - ✓ ammontare complessivo delle operazioni (suddivise in imponibile e imposta) effettuate nei confronti di privati consumatori (cioè coloro privi di partita IVA), comprese quelle annotate sul registro dei corrispettivi;
 - ✓ specifica della natura delle fatture emesse per operazioni esenti (art.10), o, preferibilmente, fotocopia delle fatture;
 - ✓ fotocopie attestanti i versamenti dell'Iva, effettuati con "Mod. F24" e "Mod. F24 immatricolazione auto UE", compreso l'eventuale acconto di dicembre 2019 e, se esistente, la documentazione relativa ad eventuali regolarizzazioni e ravvedimenti operosi, nonché del versamento Iva effettuato in seguito all'adeguamento ai parametri, e fotocopie delle eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2019 con l'Iva dovuta o del credito Iva del 2018 utilizzato in compensazione dell'IVA stessa o di altri tributi o contributi nel corso del 2019 e del 2020;
 - ✓ fotocopia di eventuali istanze per la richiesta di rimborsi/compensazioni infrannuali Iva nel corso del 2019, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, nonché fotocopie delle compensazioni dei crediti in parola effettuate nel 2019 e 2020 con modello F24;
 - ✓ eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti terremotati;
 - ✓ copia della dichiarazione IVA per l'anno 2018, qualora non in nostro possesso;
 - ✓ fotocopia delle liquidazioni periodiche annotate mensilmente o trimestralmente;
 - ✓ fotocopia delle operazioni di cui all'art. 10 n. 27-quinquies (cessioni di beni per i quali non vi era il diritto di detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto);
 - ✓ ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini;
 - ✓ fotocopia documenti attestanti acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine;
 - ✓ fotocopia delle fatture relative alle eventuali cessioni/acquisizioni di auto (non merci) del 2019;
 - ✓ fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2019 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (cosiddetto regime dei minimi);

- ✓ fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2019 hanno applicato il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 (cosiddetto regime forfettario);
- ✓ fotocopia delle fatture relative alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi dell'articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (cosiddetto nuovo regime Iva per cassa in vigore dal 01/12/2012);
- ✓ fotocopia delle fatture o ammontare complessivo dell'imponibile e dell'Iva detratta per l'acquisto e per le spese di gestione di telefoni cellulari (solo nel caso in cui la detrazione dell'Iva venga operata in misura superiore al 50%);
- ✓ fotocopia delle fatture relative ad operazioni (attive e passive) soggette all'imposta con il meccanismo del reverse charge (rottami, pallets, oro, subappalti in edilizia, fabbricati strumentali e abitativi, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, acquisti di beni e servizi del settore energetico);
- ✓ fotocopia delle fatture relative ad operazioni attive effettuate con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) oppure elenco riepilogativo delle singole fatture emesse con evidenziazione, per ogni singola fattura, dell'imponibile e della relativa imposta;
- ✓ fotocopia delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di trasmissione telematica consegnate dagli esportatori abituali, relative alle operazioni attive "non imponibili art. 8 lettera c)" effettuate nel 2019, nonché copia del "registro delle lettere d'intento ricevute";
- ✓ fotocopia delle liquidazioni periodiche Iva presentate all'Agenzia delle Entrate e relative ai 4 trimestri 2019.

Se l'azienda ha operato con l'estero:

- ✓ bollette di importazione per acquisti extra-Cee;
- ✓ ammontare delle fatture di vendita extra-Cee;
- ✓ modelli INTRA relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e a prestazioni di servizi intracomunitari rese e ricevute, effettuate nel corso del 2019 (presentati alla Dogana competente, se non predisposti dallo Studio);
- ✓ in relazione ad operazioni avvenute con la Repubblica di San Marino, specificare:
 - a)** l'ammontare delle cessioni di beni, l'ammontare degli acquisti di beni senza il pagamento dell'Iva (autofatture art. 17, comma 2) e
 - b)** l'ammontare degli acquisti di beni con il pagamento dell'iva o, preferibilmente, fotocopia delle fatture;
- ✓ fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, suddivisi fra acquisti di beni e prestazioni di servizi, registrati nel 2019;
- ✓ fotocopie delle fatture o specifica dell'ammontare delle operazioni Ue ed extraUe non soggette ad Iva, in quanto non territorialmente rilevanti, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, registrate nel 2019, suddivise, per tipologia di articolo Iva applicato, fra cessioni di beni e prestazioni di servizi;

- ✓ fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo alle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione previste dall'art. 8-bis ed alle operazioni non imponibili art. 9);
- ✓ fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni di cui all'art. 74 del DPR 633/72;
- ✓ fotocopia delle dichiarazioni di intento emesse nel corso del 2019 in qualità di esportatori abituali e fotocopia delle ricevute di trasmissione telematica, nonché copia del "registro delle lettere d'intento emesse".
- ✓ Si ricorda al riguardo che gli acquisti e le importazioni possono essere fatte senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni, di cui agli artt. 8, lett. a) e b), 8-bis e 9, registrate nell'anno precedente sul registro delle fatture emesse; invece, per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo mensile del plafond, l'attenzione va posta agli acquisti effettuati e alle importazioni fatte nel mese di riferimento.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.